

L'ordinamento attribuisce tale potere al cittadino:

- 1) per favorire la collaborazione tra istituzioni e cittadini nella lotta contro il crimine;
- 2) per consentire al privato una forma di autotutela quando lo Stato non può intervenire tempestivamente in sua difesa.

È però anche vero che tale facoltà nasconde non poche insidie per la salute e la sicurezza proprio di quel cittadino che in tal modo lo Stato vorrebbe proteggere.

Anche all'occhio profano basterà una veloce lettura dell'articolo 383 c.p.p. per rendersi conto che i reati per i quali il cittadino può procedere all'arresto sono, in realtà, fatti di reato di una certa gravità, cioè a dire fatti di reato che presuppongono ambienti delinquenziali di una certa portata.

Ed è questo il dato su cui è bene fermarsi a riflettere prima di spogliarsi frettolosamente delle vesti di *osservatore attivo* per indossare quelle solo apparentemente più dorate dell'eroe, perché è proprio qui che l'articolo 383 c.p.p. nasconde l'insidia.

Numerosi, infatti, i rischi che si celano dietro l'arresto dei criminali compiuto dal cittadino.

Così, il primo rischio consiste, anzitutto, in un pericolo per se stesso, cioè a dire per la propria incolumità, non disponendo – di norma – il privato né della preparazione né dell'addestramento necessario per bloccare gli autori di quei reati o di utilizzare un'arma.

Ma c'è di più.

Veramente breve è in questi casi il passo dal diventare *cittadino eroe* a *cittadino reo*.

Alle porte dell'inseguimento e del bloccaggio del delinquente, infatti, per l'onesto cittadino vi sono i reati di sequestro di persona e di lesioni, se non anche di omicidio colposo o, nella peggiore delle ipotesi, addirittura di omicidio doloso. Ecco dunque che si fa presto a trovarsi, invece che eroi, inconsapevoli e improvvisi protagonisti di un processo penale per sequestro di persona, lesioni ovvero omicidio, e – questa volta – non più come cittadini d'intervento, bensì nelle vesti di imputati.

La Corte di Cassazione più volte si è dovuta ripetere sul corretto funzionamento dell'istituto previsto dall'articolo 383 c.p.p., infatti, la norma è vero che è semplice e chiara ma il cittadino – se vuole esercitare la facoltà da essa prevista – lo dovrà fare muovendosi nel rispetto dei suoi limiti, che – attenzione – sono assai rigorosi.

La Corte afferma che, se il cittadino non vuole trovarsi davanti a brutte sorprese, dovrà:

- 1) consegnare «l'arrestato alla polizia giudiziaria senza ritardo, e cioè nel più breve tempo possibile, in modo da evitare che una misura eccezionale si trasformi in un sequestro di persona dell'arrestato»

[così, tra le molte, vedi ad esempio Cassazione Penale, Sezione V, 4 maggio 1993, n. 1603, che così prosegue: «*Determinante ai fini della legittimità dell'arresto è la circostanza che la persona arrestata non sia trattenuta dai privati, intervenuti nell'operazione più del tempo strettamente necessario per l'esecuzione della consegna agli organi di polizia*»];

- 2) non fare uso di armi. Severo il monito della Cassazione al riguardo: «*la facoltà di arresto in flagranza da parte del privato (così come l'obbligo di arresto da parte di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria) non giustifica, di per sé l'uso di armi contro persone che, dopo aver tentato di consumare un delitto, per sottrarsi alla cattura, si diano alla fuga*» [Cassazione Penale, Sezione V, 22 aprile 1999, n. 7570].

### **b) La legittima difesa**

L'impiego di armi ci porta a trattare il secondo strumento di autotutela previsto dallo Stato per il cittadino: la legittima difesa.

Noti i fatti di cronaca, più o meno enfatizzati, che hanno riaperto la discussione su una scriminante – quale la legittima difesa appunto – che esiste da sempre. Ed è una scriminante che non può non caratterizzare un ordinamento civile: infatti, un ordinamento giuridico che non prevedesse la possibilità per il cittadino di difendere i propri diritti quando lo Stato è impossibilitato a intervenire sarebbe un ordinamento destinato alla ineffettività, un ordinamento, cioè, che rischierebbe di non essere compreso dalla comunità sociale. Tanto che il problema della legittima difesa non è mai stato quello della sua esistenza ma è sempre stato quello della sua configurazione.

Tanto precisato, anche l'articolo 52 c.p. detta dei limiti piuttosto rigorosi affinché i giudici possano riconoscere un operato coperto dalla legittima difesa: l'impossibilità di difendere il diritto proprio **ma anche altrui**, diritto che può essere tanto personale che patrimoniale; la necessità di difendersi, ecc.

#### **Art. 52 c.p. "Difesa legittima"**

**“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.**

**Nei casi previsti dall'art. 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:**

- a) **la propria o altrui incolumità;**